

# COVID-19

**INPS - Comunicato stampa del 21 marzo 2020**  
**Agenzia delle Entrate - Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020**  
**Agenzia delle Entrate - Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020**  
**Agenzia delle Entrate - Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020**  
**Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020**

## Nuove precisazioni

### **INPS - COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2020**

A rettifica di quanto affermato nella Circolare n. 37/2020, l'INPS nel Comunicato Stampa in oggetto ha precisato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Resta fermo l'obbligo di riversamento entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n. 6/E DEL 23 MARZO 2020**

Con la Circolare n. 6 del 23 marzo 2020, l'Agenzia ha fornito le prime indicazioni operative circa l'impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un Avviso di Accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dal citato articolo 83.

Ne consegue che al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- ◆ sia la sospensione del termine di impugnazione «*per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente*», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 218/1997;
- ◆ sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del Decreto.

In questo periodo emergenziale, dovrà essere privilegiata la gestione del procedimento di accertamento con adesione “a distanza”, privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata in luogo della posta elettronica ordinaria.

Tali considerazioni si rendono applicabili anche in ipotesi di adesione ai fini delle altre Imposte Indirette e più in generale potranno essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è interessato dalla sospensione il termine di venti giorni previsto dall’articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 218/1997 dalla redazione dell’Atto di Adesione entro cui versare le somme dovute per effetto della stessa adesione.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n. 5/E DEL 20 MARZO 2020**

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi (rif. articoli 83 e 68 del Decreto “Cura Italia”).

La sospensione del termine (cfr. articolo 83) comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’Avviso di Accertamento dovuti:

- ◆ in sede di acquiescenza all’atto (ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218), oppure:
- ◆ in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio<sup>1</sup>.

Inoltre, agli Avvisi di Accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n 78 (i.e. Avvisi di Accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle Imposte sui redditi, IRAP ed IVA) non si applica la sospensione dei termini prevista dall’articolo 68 del Decreto “Cura Italia”.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n. 4/E DEL 20 MARZO 2020**

L’Agenzia delle Entrate ha diramato le prime istruzioni operative relativamente alla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (cfr. articolo 67 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18).

La Circolare, dopo aver specificato le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, ha precisato che nel periodo di sospensione sono sospesi, oltre ai termini relativi alle attività che devono essere svolte a cura degli Uffici (fornire pareri, inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, avviare interlocuzioni formali), **per ragioni di coerenza, anche i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle**

---

<sup>1</sup> Viene fatto il seguente esempio: “[...] per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio”.

**richieste inviate dai medesimi Uffici (ad esempio, le richieste di regolarizzazione, oppure di documentazione integrativa).**

Anche questi ultimi termini, dunque, restano sospesi fino al 31 maggio e iniziano e/o riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione.

Inoltre, è stato specificato che durante il periodo di sospensione, gli Uffici potranno inviare ai contribuenti le richieste di regolarizzazione delle istanze<sup>2</sup>.

Si potrà richiedere ai contribuenti di integrare la documentazione presentata, specificando nella richiesta:

- ◆ che l'eventuale consegna della predetta documentazione nel periodo di sospensione non comporta l'obbligo per le strutture competenti di rispondere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione (tale termine inizierà a decorrere, in ogni caso, dal 1° giugno 2020);
- ◆ che il termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all'istanza di interpello, inizia a decorrere dal 1° giugno.

Qualora la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di sospensione (i.e. 8 marzo 2020) e il 20 marzo 2020, la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno.

La Circolare ha fornito precisazioni anche relativamente alla sospensione (dall'8 marzo al 31 maggio del 2020) dei termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di Adempimento Collaborativo e alle Istanze di Cooperazione e Collaborazione rafforzata.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE n. 14 DEL 21 MARZO 2020**

È stato precisato che i Codici ATECO che sono stati riportati nell'Allegato alla Risoluzione n. 12/E/2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tale elenco di Codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo. Rientrano, ad esempio, nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti Codici ATECO:

- ◆ 52.10.10 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- ◆ 52.21.40 - Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);

---

<sup>2</sup> Gli Uffici nella richiesta di regolarizzazione dovranno precisare che il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza, pena la sua inammissibilità, inizia a decorrere dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine.

- ◆ 52.22.01 - Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- ◆ 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- ◆ 52.24.10 - Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- ◆ 52.24.20 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- ◆ 52.24.30 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- ◆ 52.24.40 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- ◆ 52.29.10 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- ◆ 52.29.21 - Intermediari dei trasporti;
- ◆ 52.29.22 - Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- ◆ 53.20.00 - Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)